



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Udine*

Comune di Passignano del Tuerno

ACCORDO-CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241 DEL 1990 PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI DA DESTINARE ALLA PRIMA ACCOGLIENZA DI PROFUGHI PROVENIENTI DALLA UCRAINA ANCHE SE NON IN POSSESSO DELLA QUALITA' DI RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI

Tra

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine– Codice Fiscale: 80007420302, con sede legale in Udine Via Piave 16, nella persona del Prefetto pro tempore

e

il Comune di Passignano del Tuerno - Codice Fiscale 00477160303 con sede legale in Via Roma, 46, nella persona del Sindaco pro-tempore dottor Andrea Pozzo

CONSIDERATO che, a seguito dell'attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, si rende necessario far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza derivanti dal prevedibile consistente afflusso nel territorio della provincia di Udine di cittadini ucraini in fuga dal conflitto;

DATO ATTO che si tratta di cittadini stranieri ai quali, in considerazione della propria esposizione a pericolo nel mutato scenario socio-politico, occorre garantire l'inserimento nel circuito dell'accoglienza, individuando adeguate soluzioni organizzative di breve e medio termine;

VISTO il D. Lgs. 18/9/2015, n. 142, concernente l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale che prevede che il complessivo sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, anche per la parte relativa alle misure di accoglienza straordinaria debba basarsi sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale (forme di coordinamento, compresi i criteri di ripartizione);

VISTO l'art. 6 della legge 328/2000 che conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

VISTO l'art. 15 della legge 241/90 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 5 c. 6 lettera c) del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che individua l'esclusione dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 concernente "l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento della revoca dello status di protezione internazionale";



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Udine*

Comune di Pasian di Prato

VISTA la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione prot.n. 14926 del 24/2/2021, con la quale è stato trasmesso il decreto del Ministro dell'Interno del 29/1/2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 16/2/2021, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 12 del rinnovato d.lgs. 142/2015, il “Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito con la legge 29 dicembre 1995, n. 563, dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, nonché dei centri di cui agli artt. 10 ter e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche”;

VISTA la circolare del predetto Dipartimento prot. 6378 del 02/03/2022 che dà indicazioni sulla prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto in corso, tenendo conto della peculiarità dei cittadini in ingresso (prevalentemente donne bambini);

PRESO ATTO che, in merito alla crisi umanitaria derivante dallo stato di guerra in Ucraina il predetto Dipartimento, per quanto concerne le disponibilità all'accoglienza pervenute dai Comuni, ha dato indicazione di ricorrere alla sottoscrizione di accordi di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990, tra la Prefettura e i Comuni, al fine di affidare agli stessi la gestione dell'accoglienza, secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico del Ministero dell'Interno ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del codice dei contratti pubblici, in merito agli accordi tra le pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi Ucraina” e la successiva legge di conversione;

VISTA la normativa vigente che proroga lo stato di emergenza al 3 marzo 2023;

VISTA la nota protocollo n. 97299 del 29 novembre 2022 con la quale la Prefettura, in merito all'accoglienza dei cittadini ucraini, ha interessato i Sindaci della provincia di Udine al fine di effettuare una ricognizione per individuare la disponibilità dei Comuni a proseguire l'accogliere cittadini ucraini in fuga dallo stato di guerra per l'anno 2023;

DATO ATTO che dalle interlocuzioni tenutesi con i Sindaci della provincia è emersa la concreta possibilità di addivenire alla stipula fra questa Prefettura ed alcuni enti territoriali di atti convenzionali finalizzati alla gestione del servizio di accoglienza in aderenza al principio della leale collaborazione tra i livelli di governo interessati;



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Udine*

Comune di Passignano del Prato

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Passignano del Prato ha rappresentato la possibilità e la volontà di proseguire l'accoglienza in essere nel territorio di propria competenza.

CONSIDERATO pertanto:

- che la Prefettura di Udine ed il Comune di Passignano del Prato intendono svolgere di comune accordo ed in convenzione l'attività di accoglienza di detti cittadini ucraini;
- che la presente convenzione viene quindi sottoscritta ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per disciplinare lo svolgimento delle attività di accoglienza dei richiedenti asilo assegnati al Comune di Passignano del Prato_ e non rientra nell'ambito del codice degli appalti ai sensi degli art. 4 e 5 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., essendo soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti pubblici, al fine di garantire che i servizi in oggetto siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi propri dei singoli organismi partecipanti;
 - b) l'attuazione della cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) l'accordo prevede unicamente il ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - d) nessuno degli organismi pubblici partecipanti svolge sul mercato aperto più del venti per cento delle attività interessate;
- che le attività disciplinate dal presente accordo-convenzione sono riconducibili alla categoria dei "Servizi Sociali" e, pertanto, trovano applicazione, anche nel caso di appalto a terzi da parte del Comune di Passignano del Prato_ le norme previste dagli artt. 140 e seguenti del Codice dei contratti

TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1
Soggetti**

La presente convenzione viene stipulata tra la Prefettura - UTG di Udine (di seguito anche "Prefettura") e il Comune di Passignano del Prato al fine di disciplinare l'attività di prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto in corso, nell'ottica della collaborazione istituzionale tra gli Enti per far fronte alle necessità connesse all'emergenza umanitaria in atto.



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Udine*

Comune di Passignano del Tuerno

Articolo 2

Oggetto della convenzione

Il Comune di Passignano del Tuerno si impegna ad accogliere un numero di 7 cittadini ucraini anche se non richiedenti protezione internazionale presso le unità immobiliari, in possesso dei prescritti requisiti di abitabilità ed agibilità.

Nel corso dell'esecuzione della convenzione il Comune di Passignano del Tuerno potrà individuare e proporre strutture aggiuntive o sostitutive di quelle indicate purché dotate di requisiti di agibilità e abitabilità.

In tal caso le parti si riservano di procedere all'integrazione della presente convenzione mediante semplice scambio di comunicazioni e integrazione dell'elenco di cui alla sopra indicata sindacale. Il Comune di Passignano del Tuerno si rende inoltre disponibile a garantire, anche mediante ricorso a soggetti terzi, le prestazioni elencate di seguito e meglio dettagliate nelle specifiche tecniche di cui al successivo art. 3 nonché nello schema di capitolato d'appalto approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021 in quanto compatibile.

In caso di affidamento a soggetti terzi il Comune di Passignano del Tuerno dovrà inoltrare alla Prefettura gli eventuali documenti di gara.

L'accordo contenuto nella presente convenzione regola complessivamente il soddisfacimento integrale di un interesse pubblico, fissa nel contempo i rapporti economici tra la Prefettura e il Comune di Passignano del Tuerno e definisce gli interventi e le attività gestionali che dovranno essere realizzate per lo svolgimento del servizio di cui trattasi.

La convenzione, in considerazione delle particolari finalità sociali che la caratterizzano, ha per oggetto l'accoglienza integrata di cittadini ucraini in fuga dalle zone di guerra a favore dei quali il Comune di Passignano del Tuerno si rende disponibile a garantire, anche mediante ricorso a soggetti terzi, le prestazioni sommariamente elencate di seguito e meglio dettagliate nelle specifiche tecniche di cui al successivo art. 3:

- vitto (rispettoso dei principi e abitudini alimentari) e alloggio;
- gestione amministrativa degli ospiti;
- assistenza generica alla persona compresa la mediazione linguistica e culturale, l'informazione, primo orientamento ed assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;
- assistenza sanitaria;
- tutela legale;
- aggiornamento e gestione della Banca Dati;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio (trasporti compresi);
- fornitura attrezzature e prodotti per la pulizia;
- fornitura di biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione;
- prodotti per l'igiene personale;
- pocket money di € 2,50 (due/50) al giorno, con un limite massimo di e 7,50 per nucleo familiare;
- una tessera/ricarica telefonica di € 5,00 (cinque/00) all'ingresso;
- un kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa).



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Udine*

Comune di Passignano del Tuerno

Articolo 3

Specifiche tecniche del servizio

Le specifiche tecniche allegate sono state redatte tenendo conto del contenuto dello schema di capitolato d'appalto approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 29/1/2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 16.2.2021, con particolare riferimento alla tipologia di accoglienza erogata in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva complessiva fino ad un massimo di 50 posti.

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiarano di conoscere le suddette specifiche tecniche e si impegnano a rispettarle, ciascuno per la parte di propria competenza.

Articolo 4

Decorrenza, durata della convenzione e recesso

La presente convenzione decorrerà dal 1 gennaio 2023 e avrà durata sino al 3 marzo 2023, termine ultimo previsto dalla attuale normativa, con facoltà di rinnovo al permanere delle esigenze.

L'accoglienza invece decorrerà materialmente da quando il Comune di Passignano del Tuerno avrà perfezionato la procedura di individuazione del soggetto affidatario dei servizi e sarà quindi in grado di accogliere cittadini ucraini aventi diritto.

La presente convenzione si intende risolta qualora venga meno il fine della cooperazione, volto a garantire l'adempimento della funzione di servizio pubblico d'interesse comune in parola.

La Prefettura si riserva inoltre il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Comune di Passignano del Tuerno_ se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 5

Determinazione dell'importo della convenzione

Poiché la presente convenzione disciplina attività di interesse comune, per l'adempimento della funzione di servizio pubblico oggetto della presente convenzione è previsto il solo ristoro delle spese sostenute dal Comune di Passignano del Tuerno.

La Prefettura rimborserà, per il suddetto titolo, un massimo onnicomprensivo di Euro 28,74 pro-die per ciascun ospite assistito *oltre iva se dovuta come per legge*, previo apposito accreditamento delle risorse e fermo restando che eventuali spese eccedenti detto limite massimo resteranno a carico del Comune di Passignano del Tuerno.

L'erogazione del pocket money di €. 2,50 pro die sarà erogato per un massimo di 3 persone per nucleo familiare, pertanto la somma massima rimborsata a persona dal 4 componente in poi sarà di €. 26,24 (€. 28,74 pro capite pro die meno €. 2,50 di pocket money).

La stima della somma complessiva della presente convenzione è determinata dall'importo suddetto moltiplicato il numero dei cittadini stranieri aventi diritto di ospitalità per i giorni di effettiva fruizione. Il valore complessivo massimo della presente convenzione viene quindi stimato in € 12.473,16 (ipotizzando n.7 ospiti per 62 giorni)



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Udine*

Comune di Passignano del Prato

Il numero degli ospiti di cui sopra è inteso esclusivamente quale dato occorrente per stimare in linea di massima il valore della presente convenzione. Resta inteso che detto numero potrà subire aumenti o diminuzioni secondo l'occorrenza. La quota pro-capite di riferimento invece resta fissa per tutta la durata della convenzione, fatta salva l'eventuale minore entità che potrebbe derivare dalla rendicontazione finale.

Articolo 6 Pagamenti

La Prefettura provvede al ristoro degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione, tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate e dietro presentazione di apposito rendiconto generale della spesa sostenuta redatto secondo le modalità e uno schema da concordare.

Il Comune di Passignano del Prato nel liquidare eventuali corrispettivi e i compensi ai soggetti terzi dovrà provvedere secondo quanto prescritto dalla vigente normativa (quali ad esempio la verifica degli inadempimenti tributari, DURC, etc.).

La Prefettura – qualora ne ravvisi la necessità per documentate esigenze gestionali dell'Amministrazione Comunale – potrà corrispondere, dietro presentazione di apposita richiesta e dopo aver effettuato i controlli di rito, acconti mensili sull'importo massimo del rimborso stimato sulla base delle presenze rilevate nel mese precedente.

La richiesta dovrà essere corredata da prospetto riepilogativo delle presenze nel periodo di riferimento. Il Comune di Passignano del Prato produrrà a scadenza bimensile all'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali della Prefettura, il rendiconto della spesa sostenuta per le attività di cui al presente atto secondo le modalità e uno schema da concordare.

I pagamenti verranno effettuati, di regola, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell'Interno.

Articolo 7 Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

In particolare, la Prefettura, anche attraverso una propria commissione, procederà ad una costante attività di verifica dell'intera gestione delle strutture di accoglienza ponendo particolare attenzione a tutto il correlato complesso sistema contabile-finanziario, in linea con quanto previsto dalla presente convenzione e dalle specifiche tecniche.

È fatto comunque obbligo al Comune di Passignano del Prato di trasmettere quotidianamente all'Ufficio Immigrazione della Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nelle singole strutture al fine di consentire i controlli e le comunicazioni di legge al Ministero dell'Interno ed alla Questura.

Il Comune di Passignano del Prato si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità dettate dal competente Ufficio della Prefettura.



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Udine*

Comune di Passignano del Tuorno

Il Comune di Passignano del Tuorno provvederà mensilmente ad inoltrare alla Prefettura una relazione sullo stato di attuazione della presente convenzione, ivi compresi gli affidamenti a terzi di una o più attività, corredata del prospetto economico riepilogativo.

Articolo 8 Responsabilità

Il Comune di Passignano del Tuorno è unico responsabile nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura anche in relazione alle prestazioni dei servizi, o parte di essi, resi in proprio e/o da soggetti terzi che potrebbero essere individuati dalla stessa Amministrazione.

Il Comune di Passignano del Tuorno solleva inoltre il Ministero dell'Interno nonché la Prefettura da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere a seguito di contenzioso fra la stessa Amministrazione Comunale e i soggetti terzi da essa individuati.

Il Comune di Passignano del Tuorno si impegna a stipulare appositi contratti di servizio con i soggetti terzi interessati, a qualunque titolo, nelle prestazioni previste dalla presente convenzione. Copia di detto contratto dovrà essere trasmessa alla Prefettura, la quale si riserva di procedere alle verifiche che potrebbe ritenere opportune anche in relazione a quanto contenuto nella Direttiva del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2015.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura non hanno titolo alcuno per subentrare, anche solo eventualmente e/o provvisoriamente, nei rapporti contrattuali nascenti ed intercorrenti fra il Comune di Passignano del Tuorno e i possibili soggetti terzi individuati dalla stessa Amministrazione Comunale di Passignano del Tuorno, sebbene possa trattarsi di fornitori di beni e/o servizi riconducibili all'ambito della presente convenzione.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018.

Articolo 10 Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti nella stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti, dotata dei requisiti previsti dalla vigente normativa



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Udine*

Comune di Passignano del Tuerno

sull'agibilità nonché rispondente alle prescrizioni in materia di conformità degli impianti e di prevenzione incendi.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti prendono atto che la presente convenzione è da ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione della tracciabilità secondo quanto chiarito anche dall'ANAC e, pertanto, i pagamenti saranno esclusi dalla indicazione del C.I.G.

Tuttavia e in ogni caso, restano comunque soggetti a tracciabilità i flussi derivanti dall'eventuale acquisizione da parte del Comune di beni e/o servizi da soggetti terzi privati.

Il Comune di Passignano del Tuerno si impegna, in tal caso, alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12.11.2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della normativa in materia di antimafia.

Resta quindi fermo l'obbligo a carico del Comune di Passignano del Tuerno, in quanto organismo di diritto pubblico, di dotarsi dei necessari C.I.G. in relazione ad eventuali acquisizioni di beni e/o servizi presso terzi che riguardino le attività previste nella presente convenzione, comunicandoli alla Prefettura.

Per quanto sopra, si impegna, inoltre, entro sette giorni dalla stipula dei contratti di appalto, a comunicare alla Prefettura copia degli estremi dei conti correnti bancari dei soggetti terzi interessati su cui effettuerà i pagamenti, indicando le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul conto stesso.

Articolo 12

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture utilizzate direttamente o tramite terzi incaricati, il Comune di Passignano del Tuerno si impegna a stipulare o far stipulare a carico di terzi interessati idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti sono a totale carico del Comune di Passignano del Tuerno.

Articolo 13

Registrazione

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D. Lgs. 82/2005, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
di Udine*

Comune di Passignano del Tuerno

a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Articolo 14

Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente accordo troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Passignano del Tuerno

Per la Prefettura UTG di Udine